

COPIA

**Deliberazione n. 11
in data 29/03/2021**



COMUNE DI REVINE LAGO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

L'anno duemilaventiuno, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 20.05, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, è stato convocato in seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza.

Eseguito l'appello, risultano:

N	Cognome e Nome	Incarico	Presenti	Assenti
1	MAGAGNIN MASSIMO	Sindaco	X	
2	FAVA FABRIZIO	Consigliere	X	
3	MOZ MANUEL	Consigliere	X	
4	SANDRIN THOMAS	Consigliere	X	
5	BERNARDI AGOSTINO	Consigliere	X	
6	CARPENE' ELISA	Consigliere	X	
7	MOMESSO STEFANIA	Consigliere	X	
8	BERNARDI GIANLUCA	Consigliere		XG
9	BOTTEGA BORIS	Consigliere	X	
10	CARLET DORIS	Consigliere	X	
11	BOTTEGA FRANCESCA	Consigliere	X	
Totale			10	1

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VALERIO ELENA, Segretario del Comune.

Il Sig. MAGAGNIN MASSIMO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n.446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Preso atto che il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio (si ritiene tuttavia che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone secondo

quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 158/1999); mentre per le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del canone la pubblicità sonora;

Preso atto, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

Ritenuto che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Ritenuto altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18/01/2021, ulteriormente spostato al 30.04.2021 dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Preso atto che il Comune di Revine Lago, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2021, ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 42, comma 2 lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

Ritenuto che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Ritenuto altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

Visto che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 20 del 10/02/2021, ha prorogato i termini per il pagamento del Canone annuale esposizioni pubblicitarie, del Canone annuale occupazione suolo pubblico e del Canone mercatale per l'anno 2021 dal 31 gennaio 2021 alle date di seguito indicate:
 - Canone annuale esposizioni pubblicitarie: 31 marzo 2021;
 - Canone annuale occupazione suolo pubblico e Canone mercatale: 30 giugno 2021;
- i termini di esenzione previsti dell'articolo 9-ter comma 2 e comma 3 della Legge n. 176/2020 sono stati prorogati al 30 giugno 2021 con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021;

Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che detto schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 5° dello Statuto comunale, è stato depositato per 5 giorni presso l'ufficio segreteria, come da avviso pubblicato all'albo pretorio on line;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "1) *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore*";

Considerato che il servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, delle pubbliche affissioni e del canone occupazione suolo pubblico è affidato, fino al 31/12/2024, alla ditta I.C.A. Imposte comunali affini srl di La Spezia- con sede legale a Roma- Lungotevere della Vittoria, 9- C.F. 02478610583 P.IVA 01062951007 e quindi le attività relative al nuovo canone unico patrimoniale sono svolte in continuità con la gestione dei tributi e canoni soppressi;

Udita l'illustrazione del Sindaco che lascia poi la parola al dott. Orsi della ditta ICA, attuale concessionario del servizio.

Il consigliere Carlet chiede chiarimenti relativamente alle tariffe poichè, dal raffronto tra le vecchie e le nuove, sembrano tutte aumentate.

Il dott. Orsi risponde che vi è invarianza del gettito da tariffe rispetto alle precedenti.

Carlet, quindi, chiede perchè l'occupazione temporanea passi da 1,5 a 2,5.

Orsi risponde che il coefficiente di 2,50 per la tariffa base di 0,6 (data dalla normativa del 160/2019) fa 1,50, quindi è la stessa tariffa dello scorso anno.

Il Sindaco invita a vedere il prospetto delle tariffe.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, prot. 2280 del 24.03.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile rilasciati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 attestanti la regolarità tecnica e la regolarità contabile del presente atto;

Con voti espresso per alzata di mano: n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Bottega Boris, Carlet Doris e Bottega Francesca)

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

3. di approvare il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 60 articoli e n. 1 allegati;
4. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;
5. di dare atto che il nuovo “canone” dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
6. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
7. di confermare lo spostamento per l'anno 2021 dei termini di versamento al 30 aprile 2021 del canone unico, come indicato dall'art. 60 dell'allegato Regolamento;
8. di dare atto che la gestione in concessione del nuovo canone disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 836 della Legge 160/2019 è attualmente affidata alla ditta ICA Srl fino al 31/12/2024 (soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997).

Successivamente, per consentire l'immediata operatività e validità del regolamento comunale, con successiva separata votazione, espressa per alzata di mano e con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bottega Boris, Carlet Doris e Bottega Francesca)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Sindaco ringrazia per la collaborazione e saluta il dott. Orsi di Ica Vicenza.
L'Amministrazione ringrazia le dott.sse De Piccoli e Giovinazzi per il lavoro svolto.

Il responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole in ordine alla regolarità tecnica** della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO: Fto MARIA DE PICCOLI

Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **Favorevole in ordine alla regolarità contabile** della presente delibera ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO: Fto MARIA DE PICCOLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto MAGAGNIN MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa DE VALERIO ELENA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dal Maso Luigina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in data.....

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto _____

N. _____ Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì

IL MESSO COMUNALE
Fto